

ALC 20



COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

Ordinanza n. 10 del 04 Maggio 2013

IL SINDACO

VISTA la circolare 31 marzo 1998 prot. nr. 6326 dell'Assessore Territorio ed ambiente della Regione Siciliana avente per oggetto " *direttive sugli impianti per le operazioni preliminari di raccolta differenziata e recupero dei rifiuti solidi urbani non soggetti ad autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgvo 22/97*" pubblicata sulla GURS nr. 28 del 30.maggio.1998;

VISTO l'art. 183 comma 1° lett. c del D.Lgvo. nr. 152 del 03.aprile.2006 e successive modifiche avente quale oggetto "norme in materia ambientale" che chiarisce che per "Gestione Integrata dei Rifiuti" deve intendersi il complesso delle operazioni volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

VISTO l'art. 205 comma 1° lett. c del D.Lgvo. nr. 152 e successive modifiche del 03.aprile.2006 il quale prevede che in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali dei rifiuti prodotti:

- almeno il 35% entro il 31.dicembre.2006
- almeno il 45% entro il 31.dicembre.2008
- almeno il 65% entro il 31.dicembre.2012

VISTA la L.R. 8-4-2010 n. 9 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e nello specifico l'art. 9 c. 4 che in particolare stabilisce:

le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia, al netto degli scarti dei processi di riciclaggio, per ognuno degli ambiti territoriali ottimali, attraverso l'elaborazione di un documento di indirizzo denominato 'Linee-guida operative sulla raccolta differenziata in grado di supportare e guidare gli enti attuatori nella progettazione di dettaglio ed ottimizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, privilegiando la raccolta domiciliare integrata, per il raggiungimento dei livelli minimi così fissati:

- 1) anno 2010: R.d. 20 per cento, recupero materia 15 per cento;
- 2) anno 2012: R.d. 40 per cento, recupero materia 30 per cento;
- 3) anno 2015: R.d. 65 per cento, recupero materia 50 per cento;

DATO ATTO che le percentuali di R.D. in questo territorio comunale facente parte dell'ATO CT2 sono a tutt'oggi inferiori ai minimi imposti dalle vigenti normative in materia, e che quindi si impongono interventi mirati al superamento dell'attuale stato di fatto;

PRESO ATTO che il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati per la raccolta differenziata produce quale effetto immediato la applicazione di una sanzioni, sanzione pari al venti per cento di maggiorazione del tributo di conferimento ai sensi dell'art. 3 comma 24 della legge 549/1995;

PRESTO ATTO che si ritiene una azione concreta al fine di incrementare tali percentuali quella di consentire provvisoriamente l'utilizzo dell'area adibita a C.C.R. **ubicato presso questa Via Sant'Onofrio angolo Via Croce**, area individuata e resa idonea allo scopo di essere utilizzata quale C.C.R., come da delibera Giunta Municipale n. 4/2012;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare datato 08.aprile.2008, inerente "*disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato come previsto dall'art. 183 comma 1 lett. c del D.Leg.vo nr. 152/2006 e successive modifiche*" ove all'art. 2 comma 1° si sancisce che "*la realizzazione dei Centri Comunali di Raccolta e approvata dal Comune territorialmente competente*";

VISTA la circolare dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque del 16.luglio.2008 "*nuova disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato*" che sancisce che "*la realizzazione dei centri comunali di raccolta è approvata dal Comune territorialmente competente*";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare datato 13.maggio.2009 inerente "*modifica al decreto 08.aprile.2008 recante la disciplina dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato come previsto dall'art. 183 del D.Leg.vo nr. 152/2006 e successive modifiche*";

VISTA la nota dell'A.R.R.A. prot. 24404 del 19.giugno.2009 recante "attivazione della convenzione operativa con il centro di coordinamento RAEE per i servizi di gestione RAEE ai sensi del D.Leg.vo 151/2005, la quale ribadisce che il D.M. 08.aprile.2008, prevede che la disciplina dei centri comunali di raccolta non è subordinata al regime autorizzatorio previsto dagli artt. 208 e 216 del D.Lgvo nr. 152/2006 e successive modifiche;

PRESO ATTO che il D.M. 08.aprile.2008 così come integrato e modificato dal D.M. 13.maggio.2009, stabilisce all'art. 2 comma 3 "I centri di raccolta costituiti unicamente da cassoni scarrabili destinati a ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica rispettano solo i requisiti di cui ai punti: 1.1, 2.1, 2.2 punti b), d) ed e), 2.3, 3.1 punto a), 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.4, 5.9, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4 e 7 dell'allegato I;

CONSIDERATO che l'uso di detta piazzola ecologica per la raccolta differenziata è ritenuto da questa Amministrazione funzionale all'interno delle dinamiche e per le politiche connesse alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, attività tra l'altro riconducibile alla tipologia dei servizi pubblici essenziali atti a garantire la tutela del decoro urbano e della salute pubblica;

RITENUTO opportuno, ed in ottemperanza al disposto del D.M. 08.aprile.2008, così come integrato e modificato dal D.M. 13.maggio.2009, al fine di ottimizzare le attività connesse alla raccolta differenziata dei rifiuti, potere autorizzare in via temporanea il Centro Comunale di Raccolta (costituito unicamente da cassoni scarrabili) ubicato presso l'area sita in via Sant'Onofrio angolo via Croce come da delibera G.M. 4/2012 e contratto d'affitto del 31 gennaio 2013;

VERIFICATO che il sito presenta adeguata viabilità di accesso per i mezzi idonei alla movimentazione dei cassoni scarrabili;

VERIFICATO che il sito presenta le caratteristiche di luogo atto a minimizzare l'impatto visivo, e che in ogni caso possono realizzarsi ulteriori interventi migliorativi;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Settore Urbanistica in data 02.02.2012;

Vista l'autorizzazione rilasciata in data 03.04.2012 dal Genio Civile di Catania, per il progetto delle strutture relative alla realizzazione di area stoccaggio rifiuti differenziati in via S.Onofrio;

Vista l'autorizzazione edilizia n° 51 del 19.11.2012 all'art 13 della L.47/85 e relativa alla regolarizzazione dei lavori di realizzazione muri in calcestruzzo armato su terreno sopra citato;

Vista l'autorizzazione dell'ASP distretto di Acireale Ufficio Sanitario di Aci Sant'Antonio, prot. n. 135 del 14.12.2012;

Visto che i lavori sono stati completati e conformi alle autorizzazioni rilasciate e al progetto (computo metrico e grafici) allegato alla delibera G.M. n. 4 del 14.02.2012;

Viste le dichiarazioni di conformità degli impianti a regola d'arte (idrico, elettrico e illuminazione);

VERIFICATO che trattasi di area nella disponibilità della Amministrazione Comunale, che può definirsi idonea allo scopo con interventi programmati che rispettino i dettami del citato D.M. 08.aprile.2008 così come integrato e modificato dal D.M. 13 maggio 2009;

VISTI gli atti d'ufficio

VISTO l'art. 183 comma 1° lett. c del D.Lgvo. nr. 152 del 03.aprile.2006

VISTO il D.M. 08 aprile 2008 così come integrato e modificato dal D.M. 13 maggio 2009;

ORDINA

AUTORIZZARE IN VIA TEMPORANEA in ottemperanza al disposto del D.M. 08 aprile 2008, così come integrato e modificato dal D.M. 13 maggio 2009, al fine di ottimizzare le attività connesse alla raccolta differenziata dei rifiuti, il Centro Comunale di Raccolta (costituito unicamente da cassoni scarrabili) ubicato presso l'area sita in via Sant'Onofrio angolo via Croce come individuata, e attrezzata, da delibera Giunta Municipale n. 4/2012;

DARE ATTO che nell'area in argomento, qualora si rendessero ancora necessari, saranno posti in essere tutti quegli interventi al fine di rendere il centro comunale di raccolta (costituito unicamente

da cassoni scarrabili) conforme ai dettami del citato D.M. 08 aprile 2008, così come integrato e modificato dal D.M. 13.maggio.2009;

DARE ATTO che nel Centro comunale di Raccolta non possono essere effettuate riduzioni volumetriche, a meno che non siano imposte al fine di ottimizzare il trasporto presso i centri autorizzati al recupero/riciclo dei rifiuti raccolti in maniera differenziata, restando inteso che tale riduzione non deve in alcun modo alterare le caratteristiche del rifiuto. Non è inoltre in alcun modo consentita alcun attività di pre-trattamento del rifiuto;

DARE ATTO che saranno ammessi al Centro Comunale di Raccolta solo i materiali per le quali sussistono o saranno posti in essere contratti e/o apposite convenzioni per il loro conferimento presso i centri autorizzati al recupero/riciclo e/o smaltimento finale, e che comunque saranno ammessi solo i materiali identificati con i sotto notati codici CER, e precisamente:

1. imballaggi in carta e cartone (codice Cer 15 01 01)
2. imballaggi in plastica (codice Cer 15 01 02)
3. imballaggi in legno (codice Cer 15 01 03)
4. imballaggi in metallo (codice Cer 15 01 04)
5. imballaggi in materiali misti (Cer 15 01 06)
6. imballaggi in vetro (codice Cer 15 01 07)
7. contenitori T/FC (codice Cer 15 01 10* e 15 01 11*)
8. rifiuti di carta e cartone (codice Cer 20 01 01)
9. rifiuti in vetro (codice Cer 20 01 02)
10. frazione organica umida (codice Cer 20 01 08 e 20 03 02)
11. farmaci (codice Cer 20 01 31* e 20 01 32)
12. sfalci e potature (codice Cer 20 02 01)
13. ingombranti (codice Cer 20 03 07)
14. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

DARE ATTO che saranno ammessi al Centro Comunale di Raccolta solo i materiali prodotti nel territorio del Comune di Aci S. Antonio;

DARE ATTO che il presente provvedimento, sarà trasmesso alla Aciambiente Spa ATO CT2, alla Provincia Regionale di Catania ed al Dipartimento per l'Energia Acque e Rifiuti.




Il Sindaco
(Dott. Giuseppe Cutuli)